

Al comma 1, sopprimere le parole da: Al fine a: infertilità umana.

* **1. 22.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la parola: procreazione con la seguente: riproduzione.

Conseguentemente, nel titolo e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: procreazione con la seguente: riproduzione:

1. 5. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 1, sostituire le parole: medicalmente assistita con la seguente: artificiale.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: procreazione medicalmente assistita con le seguenti: procreazione artificiale.

1. 14. Cima, Zanella, Lion.

Al comma 1, sopprimere le parole da: che assicura fino alla fine del comma.

1. 3. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

Al comma 1, sostituire le parole da: assicura fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le procedure e le tecniche utilizzate allo scopo di conseguire la fecondazione medicalmente assistita di ovociti, in vivo o in vitro, per donne che intendano conseguire una maternità attraverso la loro propria gravidanza, e che vivano in una coppia in cui si riscontrino i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

1. 30. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 1, sostituire la parola: assicura con la seguente: tutela.

1. 36. Giulio Conti.

Al comma 1, sostituire le parole da: i livelli essenziali fino alla fine dell'articolo con le seguenti: i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.

1. 19. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri.

Al comma 1, sopprimere le parole: i livelli essenziali delle prestazioni e.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) — 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 e di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 100.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100
DELLA COMMISSIONE

Capoverso articolo 17, comma 1, primo periodo, dopo le parole: procreazione medicalmente assistita aggiungere le seguenti: , che costituiscono livelli essenziali di assistenza.

* **0. 1. 100. 1.** Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Capoverso articolo 17, comma 1, primo periodo, dopo le parole: procreazione medicalmente assistita aggiungere le seguenti: , che costituiscono livelli essenziali di assistenza.

* **0. 1. 100. 2.** Battaglia, Zanotti, Montecchi, Maura Cossutta, Bolognesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: i livelli essenziali delle prestazioni e.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17. (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita) — 1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2002 di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 101.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , compreso il concepito.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 35. (Testo così modificato nel corso della seduta) Lucchese, Grillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.

* **1. 2.** Castellani, Gianni Mancuso, Angela Napoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.

* **1. 4.** Ercole, Cè, Francesca Martini, Polledri, Bricolo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare del concepito.

* **1. 28.** Burani Procaccini, Cè, Di Virgilio, Massidda, Volontè, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani, Gianni Mancuso, Angela Napoli, Francesca Martini.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 1.** Mussolini.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 6.** Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 18.** Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 24.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 2.

**** 1. 34.** Bolognesi Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Al comma 2, sostituire le parole: il diritto a nascere del concepito con le seguenti: i livelli essenziali delle prestazioni ed i diritti di tutti i soggetti coinvolti

1. 50. Bimbi, Colasio.

Al comma 2, sostituire la parola: assicurata con la seguente: tutela.

1. 37. Giulio Conti.

Al comma 2, sostituire le parole: il diritto a nascere del concepito con le seguenti: il diritto alla salute della donna e del nascituro.

1. 25. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge per concepito si intende l'essere umano fin dal processo di fecondazione.

1. 29. Burani Procaccini, Cé, Di Virgilio, Minoli Rota, Lucchese, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della presente legge per concepito si intende l'essere umano fin dal momento della formazione dello zigote unicellulare.

1. 26. Lucchese, Castellani, Grillo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le tecniche di procreazione artificiale (TPA) sono un surrogato dell'atto naturale, consentite solo quando i metodi terapeutici di cura dei problemi di sterilità, di infecondità o di infertilità che si manifestano sia nell'uomo che nella donna siano falliti.

2-ter. È vietata qualsiasi forma di pubblicizzazione o promozione delle TPA tendente a presentarle come metodi di cura della sterilità.

1. 17. Cima, Lion.

Sopprimere il comma 3

1. 27. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: è consentito fino a: efficaci con le seguenti: è limitato a casi di sterilità provata ed irreversibile, dichiarata da un centro specialistico pubblico sulla base di congrua documentazione.

1. 16. Cima, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da: non vi siano metodi fino alla fine del comma con le seguenti: il medico ritenga, in base alla sua autonomia nella scelta dei presidi diagnostici e terapeutici, considerando le finalità di tutela della salute

psicofisica dei suoi pazienti e sulla base del consenso informato della coppia, che i metodi volti a rimuovere le cause di sterilità e di infertilità possano essere nel caso concreto non efficaci, non idonei o inadeguati.

1. 32. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 3, dopo la parola: siano aggiungere la seguente: altri.

1. 51. Giulio Conti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) padre genetico: persona che fornisce il materiale genetico maschile;

b) madre genetica: persona che fornisce il materiale genetico femminile;

c) padre giuridico: persona che assume ruolo, responsabilità, doveri e diritti di padre di fronte alla legge nei confronti del nato in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso al donatore di cui alla lettera e), la figura di padre giuridico coincide con quella di padre genetico di cui alla lettera a);

d) madre giuridica: persona che porta a termine la gravidanza e partorisce in seguito ad interventi con tecniche di procreazione assistita; qualora l'intervento non comporti il ricorso alla donatrice di cui alla lettera f), la figura di madre giuridica coincide con quella di madre genetica;

e) donatore: persona che fornisce il materiale genetico maschile necessario per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti del padre giuridico;

f) donatrice: persona che fornisce il materiale genetico femminile necessario

per interventi con tecniche di procreazione assistita in cui non sia possibile utilizzare gameti della madre giuridica.

1. 01. Cima.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Interventi contro la sterilità
e la infertilità).*

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Nell'esercizio delle loro competenze costituzionali ed in relazione ai compiti loro affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nel quadro della tutela della salute, le regioni provvedono all'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità, nonché della procreazione medicalmente assistita.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la fertilità).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

2. 1. da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis.

Sopprimerlo.

* **2. 3.** Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimerlo.

* **2. 4.** Valpiana, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Interventi contro la sterilità e l'infertilità*). — 1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali, sociali ed alimentari dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della salute promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

3. In attesa del conseguimento degli obiettivi di rimozione delle cause di sterilità, di infecondità e di infertilità di cui al comma 1, le tecniche di procreazione artificiale sono considerate come surrogato dell'atto naturale e ammesse in via transitoria per il superamento dei problemi di cui al presente comma.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (*Campagne di informazione sulla salute riproduttiva*). — 1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione e prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità al fine di promuovere la salute riproduttiva.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

2. 13. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Bolognesi, Battaglia.

Sopprimere il comma 1.

2. 5. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il Ministro della Salute promuove fino alla fine dell'articolo.

2. 7. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. 6. Di Serio D'Antona.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.15
DELLA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole da: può promuovere fino alla fine del comma, con le seguenti: promuove campagne di informazione e di prevenzione sulla salute riproduttiva.

0. 2. 15. 1. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

0. 2. 15. 4. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

0. 2. 15. 5. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 4.

0. 2. 15. 6. Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole da: promuove ricerche fino alla fine dell'articolo con le seguenti: può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 15. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ambientali aggiungere le seguenti: , sugli stili di vita.

2. 8. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: e alimentari.

2. 10. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministro della Salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove altresì ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

2. 9. Lucchese, Burani Procaccini.

Sopprimere il comma 2

2. 12. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si impegna a favorire le ricerche di criobiologia per il congelamento dei gameti.

2. 2. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Paoletti Tangheroni, Milioto.